



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

Provincia di Viterbo

Cod. Fisc e Part. IVA 00238480560 - Piazza Europa 32 - Tel.0763/72681 - Fax 0763/7268221

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande redatto in osservanza e attuazione della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 "disciplina per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche" d'ora in avanti per brevità legge e del regolamento regionale 19 gennaio 2009, n.1"disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 e successive modifiche".
2. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della legge.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Comune di San Lorenzo Nuovo, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche,
 - a. come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
 - b. come disposizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c. in particolari occasioni o determinate fasce orarie.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il Comune di San Lorenzo Nuovo, tenuto conto degli indirizzi impartiti dalla Regione Lazio per la determinazione dei criteri comunali di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, si attiene ai seguenti criteri di programmazione.
2. I criteri sono soggetti a revisione in base all'evoluzione del settore, alle esigenze della domanda nonché allo sviluppo e alla qualificazione del territorio e rimangono in vigore fino alla loro modifica.
3. Per la validità della presente regolamentazione sulle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vengono introdotti parametri numerici per il centro storico del capoluogo e per la zona lacuale così come di seguito riportate:
 - Zona 1: n. 2 autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande oltre le esistenti;
 - Zona 2: nessuna limitazione alle autorizzazioni rilasciabili;
 - Zona 3: n. 1 autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande oltre le esistenti;
 - Zona 4: n. 1 autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande oltre le esistenti.
4. Le autorizzazioni vengono rilasciate in ordine cronologico di presentazione delle domande agli interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 4 – ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge, le disposizioni di cui all'art. 3 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:
 - a. Congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale, l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici;
 - b. In locali situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati;
 - c. In locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
 - d. In altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
 - e. In locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - f. Nelle mense aziendali a favore dei dipendenti;
 - g. In scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accogliimento per gli immigrati, rifugiati e profughi ed altri simili strutture di accoglienza e sostegno;
 - h. Nei mezzi di trasporto pubblico;
 - l. In locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 24, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 33/1999 e successive modifiche;
 - m. In locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla l.r. 7 dicembre 1984, n. 74 e successive modifiche;
 - n. Mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
 - o. Nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.
2. Le suddette attività di somministrazione non possono essere trasferite in maniera disgiunta dall'attività principale e decadono al venir meno dell'attività stessa.
3. Non sono inoltre soggetti a programmazione le attività di somministrazione svolte al domicilio del consumatore, inteso non solo come la sua privata dimora, ma anche come locali in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi; per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.

ART. 5 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultino in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 8, commi 7, 8 e 9 della legge.
2. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, tali requisiti devono essere posseduti:
 - a. dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
 - b. da tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
 - c. dal legale rappresentante e da eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;
 - d. dal legale rappresentante e da eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;
 - e. dai soggetti che la rappresentano stabilmente nel territorio dello stato, in caso di società di cui all'art. 2508 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali contemplati dall'art. 8, comma 1, della legge.
4. In caso di società, associazione o organismi collettivi, il possesso dei suddetti requisiti professionali devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

ART. 6 – OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura sono subordinati all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 8, commi 1, 7, 8 e 9 della legge nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. L'attivazione e l'esercizio dell'attività è subordinata al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla

destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534.

ART. 7 – MODALITA' DI APERTURA DI NUOVI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di San Lorenzo Nuovo.
2. Il Comune di San Lorenzo Nuovo provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali.
3. L'autorizzazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata a tempo indeterminato, quindi ha validità illimitata e si riferisce esclusivamente ai locali e alle aree in essa indicati; in ogni momento il Comune di San Lorenzo Nuovo può effettuare verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
4. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita da dichiarazione di inizio attività nei casi di attività non soggette a programmazione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettere a), b), e), f), g), h), l), m), e comma 3.
5. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita da mera comunicazione nei casi di attività non soggette a programmazione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera n).
6. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita da comunicazione nei seguenti casi:
 - a. subingresso in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi, a pena decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto;
 - b. affidamento della gestione di reparti di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c. ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
7. L'ampliamento dei locali può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune stesso.
8. I trasferimenti della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta, d'ufficio, la reintestazione con efficacia immediata dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 5. Per le nuove autorizzazioni non è consentito il subingresso prima che il subentrato abbia effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni.
9. Nel caso di subingresso per causa morte il possesso dei suddetti requisiti morali e professionali deve essere dimostrato entro un anno dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e la dichiarazione di inizio attività possono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di San Lorenzo Nuovo, Piazza G. Fabrizio n. 17, 01021 San Lorenzo Nuovo. La domanda di autorizzazione deve essere redatta su appositi moduli prelevabili presso l'Ufficio S.U.A.P. o scaricabili dal sito del Comune di San Lorenzo Nuovo, all'indirizzo [suap@comuneSan Lorenzo Nuovo.it](mailto:suap@comuneSanLorenzoNuovo.it).

autorizzazione

2. Prima dell'apertura del locale il soggetto deve presentare al Comune di San Lorenzo Nuovo, con le stesse modalità sopra descritte, la notifica di inizio attività per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 16/05/06, per i locali ove sarà svolta l'attività.
3. I termini temporali di istruzione del procedimento possono essere interrotti dagli uffici competenti entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, per richiedere all'interessato le integrazioni documentali necessarie ai fini dell'istruttoria. Le integrazioni documentali dovranno pervenire agli uffici competenti entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In tale caso il termine, di cui al comma successivo, è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o comunque, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.

4. La richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere a) della legge è presentata, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, alla struttura competente almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
5. La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Costituisce motivo di diniego della domanda di autorizzazione alla somministrazione l'indisponibilità di autorizzazioni da riassegnare o di nuove autorizzazioni.
7. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio sia una società, un'associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione sociale o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al comune e non comportano rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

DIA

8. L'attività di somministrazione può essere intrapresa decorsi trenta giorni dopo l'avvenuta presentazione al Comune di San Lorenzo Nuovo della dichiarazione di inizio attività ed è subordinata alla preventiva D.I.A. Sanitaria da presentare al Comune di San Lorenzo Nuovo. In caso di sub ingresso senza modifiche di locali e/o attrezzature, abbia inoltrato comunicazione di "modifica attività registrata" ai fini igienico-sanitari.
9. Qualora la dichiarazione di inizio attività presentata al Comune di San Lorenzo Nuovo non sia regolare o completa, entro quindici giorni dalla data di presentazione, il S.U.A.P. ne da comunicazione al soggetto che ha inoltrato la stessa, indicando i motivi di irregolarità o di incompletezza.
10. L'esercizio dell'attività di somministrazione rimane sospeso fino alla regolarizzazione della denuncia.
11. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. regolare e completa in ogni sua parte ed allegato, il Settore Attività Produttive provvede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e a disporre, eventualmente, il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 9 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge;
 - c. quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività entro un anno, fatti salvi i comprovati casi di forza maggiore o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 8 e 9;
 - d. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali, la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi;
 - e. quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione sono sospese:
 - a. per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal Comune di San Lorenzo Nuovo ai sensi del successivo articolo 13;
 - b. per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui al successivo articolo 13;
 - c. per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità dei prezzi.
3. L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - b. per motivi di pubblico interesse.
4. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere preceduti dall'invio al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ED AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Attività stagionali

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto di autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6 ed ai criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a giorni trenta consecutivi e non superiori a giorni centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo in cui ha inizio.
3. Nei provvedimenti autorizzativi per attività svolte in forma stagionale il Comune di San Lorenzo Nuovo può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno.

Attività temporanee

4. l'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone è soggetta ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6, ma non è soggetta ai criteri di programmazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche e aperte al pubblico.
5. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.
6. i soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 5 ed al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
7. L'autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.
8. Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande temporanee non possono avere una durata superiore a giorni trenta consecutivi e al medesimo organizzatore, non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture prima di giorni novanta dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
9. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di inizio attività, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 11 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta a rilascio di autorizzazione per gli esercizi di somministrazione secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6.
2. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la presentazione di apposita comunicazione al Comune competente per territorio.
3. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 12 – ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Le suddette autorizzazioni abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza di afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locali di pubblico spettacolo o di trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.
3. Sono da intendersi incluse nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare per la normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

ART. 13 – ORARIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e delle fasce orarie stabilite dal Comune di San Lorenzo Nuovo con appositi provvedimenti sindacali.
2. Gli orari si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande escluse quelle previste dall'art. 4, lettere c), d), e), f), g), h), i), ed l) del presente regolamento.
3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali situati all'interno di strutture di cui all'art. 4 lettere a), l) ed m) devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.
4. Gli esercenti sono tenuti a rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante appositi cartelli leggibili dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione.
5. Gli esercenti devono comunicare al Comune di San Lorenzo Nuovo l'orario prescelto almeno cinque giorni prima della sua effettiva adozione.

ART. 14 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune di San Lorenzo Nuovo.
2. Il Comune di San Lorenzo Nuovo al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le associazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile all'esterno dell'esercizio con anticipo di almeno venti giorni.
4. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività non prevalente all'interno di altre strutture, già descritti al precedente art. 4, nonché ai circoli privati disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

ART. 15 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Ad eccezione dei prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, per i prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, gli esercenti devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84.
2. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio di apposita tabella;
 - b. per quanto riguarda gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a); per le sole attività di ristorazione, gli esercenti sono tenuti all'esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno con esclusione della carta dei vini.

3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. È inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.
4. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formula del prezzo fisso è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività non prevalente all'interno di altre strutture, già descritti al precedente art. 4, nonché ai circoli privati disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

ART. 14 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 20, della legge, con la sanzione pecuniaria da 3 mila euro a 10 mila euro nel caso del comma 1, con la sanzione pecuniaria da 2 mila 500 a 7 mila 500 euro nel caso del comma 2.
2. In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 9, comma 2, può inoltre disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.
3. Il Comune di San Lorenzo Nuovo provvede all'accertamento, irrogazione, e riscossione della sanzione con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia.